

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1902}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, NAPOLITANO, RODOTÀ, CAFIERO, SPAGNOLI,
CAPECCHI PALLINI, MACCIOTTA, MARRUCCI, POCETTI,
TRIVA, BELARDI MERLO, BIRARDI, DANINI, FRANCESE,
GASPAROTTO, GIANNI, GIOVANNINI, LODI FAUSTINI
FUSTINI, LOPS, MANCUSO, MONTESSORO, RICOTTI,
SAMÀ, SANFILIPPO, CURCIO, IANNI, PETROCELLI, PRO-
VANTINI, SANDIROCCO, VIRGILI**

Presentata il 12 luglio 1984

Norme per il reintegro nelle retribuzioni dei punti di contingenza non corrisposti a norma del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, contenente misure urgenti in materia di tariffe, prezzi amministrati e indennità di contingenza, ora convertito in legge, ha introdotto, rispetto al precedente decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, una modifica relativamente al periodo di predeterminazione dei punti di contingenza, che è stato ridotto da un anno a sei mesi. Tale variazione ha significato uno stravolgimento di fatto dell'ipotesi, teorica e politica, fonda-

ta sulla predeterminazione annuale della dinamica della scala mobile e dei salari e sulla centralizzazione della contrattazione, ma non ha comportato un'attenuazione degli effetti permanenti che tale scelta produce nella copertura delle retribuzioni rispetto all'inflazione.

Il dibattito parlamentare sui due decreti è troppo recente perché si richiama in questa sede le ragioni per le quali i gruppi parlamentari del PCI, della sinistra indipendente e del PDUP hanno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

avversato i provvedimenti di modifica della scala mobile.

Vale però ricordare che, ancora nell'ultima fase di discussione del secondo decreto al Senato, i nostri gruppi avanzarono delle proposte di modifica, che ricalcavano quelle avanzate dal movimento sindacale e che erano sostanzialmente impegni sottoscritti nel « protocollo d'intesa » del 14 febbraio 1984.

Tali proposte furono respinte e i nostri gruppi hanno quindi presentato successivamente specifici progetti di legge riguardanti il recupero del salario reale qualora l'inflazione superi, nel 1984, il 10 per cento e le modifiche dei *tickets* sanitari. Si vogliono in questo modo riportare al confronto parlamentare questioni sulle quali oggi l'intero movimento sindacale è impegnato ad ottenere risposte precise da un Governo inadempiente.

Nell'ambito delle iniziative legislative collegate al decreto sulla scala mobile, avanziamo, con il progetto di legge che vi presentiamo, la nostra proposta di reintegro dei punti di indennità di contingenza perduti. La proposta, come è noto, è stata avanzata dalla CGIL che, nel documento approvato dal comitato esecutivo, ha esplicitamente posto « il reintegro effettivo nel salario dei punti di contingenza che sono

stati tagliati, come base di partenza e condizione di una riforma della scala mobile, nel quadro di una politica di riforma della contrattazione e della struttura delle retribuzioni ».

In assenza del reintegro dei punti persi resta in piedi una modifica strutturale, uno « snaturamento » come è stato detto, della scala mobile, con l'abbassamento del grado di copertura del salario medio prima di qualsiasi ipotesi di riforma che le organizzazioni sindacali intendano proporre. La stessa trattativa sulla riforma del salario e della scala mobile partirebbe così da posizioni assai svantaggiate per i lavoratori. Da qui la necessità del reintegro.

Con la proposta di legge che presentiamo, vogliamo in primo luogo assicurare il reintegro nelle retribuzioni dei punti di contingenza a partire dal 1985 e, in secondo luogo, far sì che il confronto fra le parti sociali sulla riforma della scala mobile, della contrattazione e della struttura delle retribuzioni si avvii sulla base degli accordi del 22 gennaio 1983.

Facciamo notare infine che l'approvazione di questa proposta di legge potrebbe portare alla decadenza, in termini di legge, del *referendum* abrogativo dell'articolo 3 del decreto sulla scala mobile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per il 1985, i punti di variazione della misura dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, sono aumentati, salvo diverso accordo fra le parti, di un punto dal 1° febbraio, di un punto dal 1° maggio, di un punto dal 1° agosto, di un punto dal 1° novembre.